Il Coreper ha approvato l'accordo di compromesso sul regolamento Ue

Imballaggi, più riciclo

Asporto e bevande fuori da obblighi di riutilizzo

DI GIORGIO AMBROSOLI

er gli imballaggi più riciclo e meno riutilizzo. Ok all'esclusione dagli obblighi di riutilizzo dell'asporto, del cartone, di bevande come i contenitori del latte e altre materie deperibili, oltre che del vino. Accesso prioritario al riciclo per le plastiche mentre le bioplastiche restano fuori dal riutilizzo. Esclusione dei costi di bonifica ("littering") dei rifiuti illegali dall'ambito della responsabilità estesa del produttore. I vice-ambasciatori presso l'UE (Coreper) hanno approvato ieri a maggioranza qualificata l'accordo di compromesso sul regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Il Consiglio Ambiente del 25 marzo dovrà ora approvare il testo che dovrà essere sottoposto anche al Parlamento in seduta plenaria, probabilmente

il 22 aprile.

Le modifiche all'accordo. Per raggiungere la maggioranza qualificata, la Presiden-

za belga ha apportato ulteriori modifiche e chiarimenti al testo dell'accordo. Alcune modifiche puntano a dare maggiori garanzie agli Stati membri circa la possibilità di dare accesso prioritario al materiale riciclato ai settori che hanno obblighi di utilizzare materiali riciclati (considerando 30). Si tratta di una norma molto discussa e, secondo alcuni, potrebbe comportare dei rischi nel libero scambio nel commercio mondiale.

I ritocchi sulle scadenze. Ulteriori modifiche riguardano scadenze e definizioni. Nell'articolo 22, la tempistica è stata modificata: meno tempo agli Stati membri per adottare divieti nazionali. Inizialmente prevista per la data di applicazione della normativa (terzo trimestre stimato del 2026), la presidenza ha modificato il testo in modo che gli Stati membri possano mantenere le restrizioni adottate prima del 1° gennaio 2025 all'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli scopi

elencati nell'Allegato V (ma realizzati con materiali non elencati nell'Allegato V). Va rilevato però che il regolamento che entrerà subito in vigore (senza una legge di recepimento) "consentirà" la sopravvivenza delle norme nazionali, tradendo lo spirito di armonizzazione della norma comunitaria e della stessa Unione Europea. Un "dazio" evidentemente da pagare a Paesi europei che vogliono mantenere le loro normative sul riuso (come ad esempio la Francia).

Posto centrale al riciclo. E ancora, vengono modificate le definizioni di distributore finale (la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura) e quella di produttore, ora incluse di titolare di servizi di riuso. Per quanto concerne le imprese, sono state apportate modifiche alle esenzioni per le microimprese. La versione finale, poi, riconosce il ruolo del riciclo, in particolare con la deroga generale di cinque anni per lo Stato membro esentato dal riutilizzo che deve superare di

5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2025. Ad essa vanno aggiunte le esenzioni per le scatole di cartone dagli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto B2B, altri tipi di imballaggi per il trasporto e dagli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per gli imballaggi per il trasporto e dagli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per i grandi elettrodomestici.

Il ruolo dell'Italia. Una nota della presidenza del Consi-glio dei ministri sottolinea come il testo finale risenta molto dell'azione dell'Italia svolta tramite il governo e le amministrazioni interessate. Ed evidenzia il ruolo svolto dal Parlamento europeo, e in particolare dai parlamentari italiani, citando espressamente gli ono-revoli Salini, Toia e Fiocchi, che in una logica bipartisan hanno tutti svolto un ruolo determinante nella redazione del parere della Commissione ambiente e nella negoziazione seguita in sede di Trilogo (Presidenza, Commissione e Parla-

© Riproduzione riservata——

Ctu, un questionario per le proposte degli ordini

Un questionario da somministrare ai Consigli e Collegi nazionali dei professionisti per acquisire informazioni e proposte in merito alla rideterminazione degli onorari (fissi, variabili e a tempo) degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario: è quello che la commissione «ad hoc» del ministero della Giustizia, istituita il 4 dicembre scorso, invierà «nei prossimi giorni», nel quadro dell'attività finalizzata all'aggiornamento delle funzioni e degli emolumenti dei Čtu (Consulenti tecnici d'ufficio). È quanto ha appreso ItaliaOggi, al termine della riunione di ieri fra i rappresentanti del sistema ordinistico e l'unico esponente del mondo professionale nell'organismo del dicastero di via Arenula, il geometra trevigiano Giorgio Granello, che ha parlato di un incontro «molto positivo», animato da un clima di «dispo-nibilità e spirito di collaborazione»; i partecipanti al confronto, ha sostenuto, hanno evidenziato la necessità di elevare le remunerazioni, rispetto all'attuale ammontare orario delle vacazioni di 4,07 euro, magari effettuando, ha detto, «un parallelismo con l'equo compenso», disciplinato dalla legge 49/2023.

Una strada che Granello aveva già delineato quando, nel colloquio effettuato con *ItaliaOggi* (i cui contenuti sono comparsi il 29 febbraio scorso), aveva sostenuto che «ci si potrebbe agganciare alle tariffe professionali», però nell'elevare le remunerazioni «dobbiamo stare attenti all'impatto sul bilancio dello Stato. E a non sconvolgere il sistema», aveva precisato. A raccontare il «buon esito» della riunione anche il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali Giovanni Esposito: «Attenderemo il questionario e lo compileremo», ha riferito, aggiungendo che, contestualmente, in ProfessionItaliane (l'associazione che riunisce la quasi totalità degli Ordini) andrà avanti il confronto sui Ctu, anche in considerazione di un probabile slittamento della scadenza dei lavori della commissione ministeriale, inizialmente fissata per il 30 maggio.

Simona D'Alessio

Equo compenso applicato nel 34% delle gare

Tra il 1° luglio 2023 e il 12 marzo 2024 l'equo compenso è stato applicato nel 34% delle gare (94 bandi), mentre nel 27% delle stesse è stato richiesto il ribasso sulle sole spese e oneri accessori. Si registra, inoltre, un crescente e progressivo ricorso all'equo compenso negli ultimi mesi, visto che a gennaio ha avuto incidenza sul 58% delle gare. È quanto emerge dal report del Consiglio nazionale degli architetti sulla base dei dati Osnai/Cresme. Il Consiglio ha diffuso questi numeri ieri, a pochi giorni dal parere Anac, che legittimava il mancato rispetto dell'equo compenso a causa della scarsa chiarezza della normativa (si veda ItaliaOggi del 13 marzo).

«Apprezziamo che le stazioni appaltanti stiano applicando l'equo compenso senza che stia determinando criticità nel settore. la strada è ormai tracciata ed il nostro auspicio è che venga ampliata la platea della sua applicazione per favorire, nell'interesse generale, la qualità delle opere pubbliche. auspicio che è rivolto a quelle stazioni appaltanti che ancora non si attengono alla nuova disciplina». Sono le parole di Massimo Crusi, presidente degli architetti italiani, a commento dei dati emersi dall'osservatorio. Come detto, dal 1º luglio del 2023 al 12 marzo 2024 si evidenzia l'applicazione delle norme sull'equo compenso nel 34% delle gare (94 bandi), relative al 21% del valore di corrispettivi in gara (77,6 milioni). Nel 27% delle gare è richiesto il ribasso sulle sole spese e oneri accessori (74 bandi su 94 bandi totali).

ri (74 bandi su 94 bandi totali).

La diffusione dei numeri è stata anche l'occasione per analizzare il recente pronunciamento dell'Anac: «la delibera non può essere applicata per analogia a altre situazioni e per i bandi che applicano il nuovo Codice appalti e che ha, quindi, efficacia, temporalmente e esclusivamente, per il caso di specie», il pensiero del Consiglio nazionale. Un giudizio condiviso anche dal Consiglio nazionale degli ingegneri e da Fondazione Inarcassa, che hanno diffuso in questi giorni note simili sulla posizione dell'Anac.

 ${\it Michele\, Damiani}$

----© Riproduzione riservata -----

IMPUTATI Lavori d'utilità garantiti

Non si possono negare all'imputato i lavori di pubblica utilità solo perché la documentazione è insufficiente.

Per le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dal decreto legislativo 10/10/2022, n. 150 rientra nel potere-dovere del giudice acquisire informazioni e atti necessari per decidere, rinviando l'udienza e sospendendo il procedimento. E non basta che il richiedente sia pregiudicato per negare il beneficio: bisogna spiegare perché i Lpu, ad esempio, non siano adeguati per la rieducazione sociale dell'inte-ressato. Non è l'imputato, poi, a dover predisporre il programma di trattamento come avviene per la messa alla prova: la pena sostitutiva è pur sempre una condanna.

Così la Corte di cassazione penale, sez. seconda, nella sentenza n. 11079 del 15/03/2024.

Omessa valutazione. È accolto contro le conclusioni del pg il ricorso dell'imputato, condannato a un anno e quattro mesi per ricettazione. Grazie l'articolo 545 bis Cpp introdotto dalla riforma Cartabia al posto di pene detentive fino a quattro anni possono scattare sanzioni sostitutive come semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria (i Lpu, in particolare, fino a tre anni).

Sbaglia la Corte d'appello quando rigetta la richiesta ritenendo irrituale la documentazione prodotta perché viene da un altro procedimento, mentre la difesa vuole dimostrare proprio che sarebbe adeguata la pena sostitutiva sotto forma di lavori di pubblica utilità: mancano un approfondimento istruttorio e la valutazione sulla personalità dell'imputato, laddove il giudice può negare il beneficio per i precedenti penali dell'interessato, ma motivando il rigetto.

Finalità rieducative. Alla richiesta di sospensione del procedimento va allegato il programma di trattamento perché la messa alla prova prescinde dall'accertamento della responsabilità penale: è un iter alternativo a quello ordinario.

La regola non vale per la sanzione sostitutiva della pena detentiva breve che invece è espressione del potere-dovere del giudice di irrogare una pena conforme alle finalità di rieducazione. Lo stop al procedimento può scattare anche soltanto per elaborare il programma di trattamento. La parola passa al giudice del rinvio.

Dario Ferrara



Riproduzione riservata